

347

cl

1

4 febbraio 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Ispettorato federale del lavoro
Holzikofenweg 36
3003 Berna

Invio per posta elettronica
abea@seco.admin.ch

Seconda indagine conoscitiva - Modifica dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL4)

Gentili Signore, Egregi Signori,

ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla proposta di modifica dell'Ordinanza 4 concernente la Legge sul lavoro (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso di esercizio, OLL4).

Con la revisione dell'OLL4, il Consiglio federale si prefigge di adeguare le disposizioni concernenti le vie d'evacuazione alle prescrizioni dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), allo scopo di mantenere l'armonizzazione tra le due regolamentazioni. Nella sua norma di protezione antincendio e nelle direttive antincendio, l'AICAA disciplina la protezione antincendio per tutti gli edifici assicurati. Tali norme, per effetto del relativo concordato intercantonale, costituiscono diritto cantonale e stabiliscono la protezione antincendio minima per gli edifici.

L'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL4), dal lato suo, regola le procedure di approvazione dei piani e di rilascio del permesso d'esercizio per le aziende industriali e per quelle che presentano pericoli particolari. La procedura d'approvazione dei piani consente di garantire che per tali aziende, le prescrizioni relative alla protezione della salute e alla prevenzione degli infortuni, siano già integrate nella fase di pianificazione, previamente all'entrata in esercizio. Oltre a stabilire le esigenze concernenti i locali di lavoro, l'illuminazione e l'aerazione dei locali, la sezione 3 dell'OLL4 disciplina i passaggi (art. 6-16 OLL4), in particolare le vie d'evacuazione.

Per 10 anni, alle aziende industriali sono state applicate, in materia di vie d'evacuazione, gli stessi parametri validi per tutti gli altri edifici. A tale riguardo le norme di cui all'OLL4 e le prescrizioni dell'AICAA erano infatti armonizzate. Le nuove prescrizioni adottate dall'AICAA sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015. In relazione alle vie d'evacuazione, l'AICAA prevede norme che non sono più in linea con quelle di cui all'OLL4. Con la revisione dell'OLL4 il Consiglio federale si prefigge quindi di adeguare le disposizioni concernenti le vie d'evacuazione alle prescrizioni dell'AICAA, in modo da mantenere l'armonizzazione tra le due regolamentazioni. Il Consiglio federale fa rimarcare nel Rapporto esplicativo, che l'intento di armonizzazione fra l'OLL4 e la normativa AICAA comporta, in generale, una riduzione minima e accettabile del livello di protezione.

Salutiamo positivamente il progetto di revisione dell'OLL4, volto a garantire l'armonizzazione rispetto alle norme AICAA su tutto il territorio nazionale, condividendo, di principio, tale finalità. Desideriamo tuttavia attirare l'attenzione sul fatto che l'intento di armonizzazione in questo delicato settore non deve esaurirsi in un automatico adeguamento alle normative AICAA. La riflessione sull'oggettiva necessità, o meno, di armonizzazione, deve tenere conto delle specificità del settore industriale e dei beni giuridici tutelati dalla OLL4. Si rileva, al proposito, che la tipologia di rischi e pericoli da evitare sono, nell'ambito della OLL4, maggiori rispetto alla (sola) problematica dell'incendio, trattata nella normativa AICAA. I rischi e pericoli contemplati dall'OLL4 si estendono, oltre all'incendio, ai lavori con sostanze pericolose, microorganismi, macchinari pericolosi, sino al rischio di esplosione. Nelle aziende industriali le persone sono presenti in media per 9 ore al giorno e, nel caso di lavoro a turni, sino a 24 ore al giorno sette giorni su sette. Un allentamento delle norme antincendio nel settore industriale va dunque valutato con la dovuta cautela. Il fatto che il Consiglio federale ricerchi l'armonizzazione fra l'OLL4 e le norme AICAA, per quanto da un lato giustificato dall'evoluzione delle tecniche di costruzione e da esigenze pratiche, impone, dall'altro lato, che l'allentamento delle norme dell'OLL4 in materia di evacuazione rimanga entro limiti ragionevoli, a tutela dei lavoratori sottoposti ai rischi specifici presenti nel settore industriale.

Salutiamo quindi positivamente l'aggiunta di un capoverso **7 ad art. 8**, che tratta delle vie di evacuazione. Questo disposto riserva, all'autorità competente, il necessario margine d'apprezzamento per proteggere i lavoratori da pericoli particolari. Si pensi segnatamente ai summenzionati pericoli, riscontrabili nel settore industriale. In sede di commentario, si auspica che la Seco elabori criteri precisi, ai fini di un'applicazione il più possibile uniforme di tale capoverso, a supporto degli Ispettorati cantonali del lavoro.

Sempre per quanto riguarda le vie di evacuazione, il capoverso **5 ad art. 8** è stato modificato, allineandolo alle norme dell'AICAA per quanto riguarda la distanza massima della via di fuga, passando da 20 a 35 metri. Non è tuttavia desumibile se tale norma consenta il passaggio attraverso più locali, come previsto dalle prescrizioni antincendio DAI 16.15 AICAA al punto 2.44. Si auspica che tale aspetto venga chiarito in sede di commentario, da parte della Seco.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere



G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (delegato.berna@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch)
- Pubblicazione in internet